

COMUNE DI MONTESCAGLIOSO

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Il Comune

1. Il Comune di Montescaglioso è l'ente di rappresentanza e di autogoverno della propria comunità a competenza generale, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e della Regione e dal presente statuto,
2. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato, dalla Regione Basilicata e dalla Provincia di Matera, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Il Comune nell'esercizio delle proprie funzioni tutela i diritti e gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2

Comune d'Europa

1. Il Comune di Montescaglioso persegue le finalità della integrazione europea ed attua i principi della Carta Europea dell'autonomia locale, adottata a Versailles nel 1954, dal Consiglio dei Comuni d'Europa.
2. Il Comune partecipa alle iniziative in campo internazionale e sviluppa rapporti con le comunità locali di altre nazioni per scopi di conoscenza, di democrazia, di affermazione dei diritti dell'uomo, di pace e di cooperazione, in armonia con la politica estera italiana e in conformità con la legislazione nazionale ed europea e con la Carta delle Nazioni Unite.

Art. 3

Elementi costitutivi e segni distintivi

1. Il Comune è costituito dalla popolazione residente, dal proprio territorio e dalla personalità giuridica.
2. Il territorio del Comune si estende per Km². 16,403, confinante con i Comuni di Matera, Miglionico, Pomarico, Bernalda, Pisticci e Ginosa.
3. Il palazzo civico è ubicato nel centro abitato sito in piazza A. Moro e costituisce la sede legale del

Comune.

4. I segni distintivi del Comune sono:

- lo Stemma, che è d'azzurro a tre spighe di frumento con quattro fogliette ciascuno, il tutto d'oro, nascenti da tre monti allineati in fascia, sorgenti dalla punta, concesso con decreto del Capo del Governo del 14.4.1937 e regolarmente trascritto nei registri della Consulta Araldica in data 15.4.1937;
- il Gonfalone, costituito da un drappo giallo riccamente ornato di ricami d'argento, con stemma comunale e l'iscrizione in argento "COMUNE DI MONTECAGLIOSO", concesso con decreto del Presidente della Repubblica del 21.12.1974.

Art. 4

Tutela della persona

1. Il Comune riconosce nella persona il bene fondamentale della comunità locale. A tal fine, attua ogni forma di tutela dei cittadini residenti e, in generale, di tutti coloro che, cittadini italiani o stranieri, abbiano un rapporto continuativo e qualificato con il Comune per ragioni di lavoro, studio, impegno volontario e di utenza, .
2. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla vita ed alla salute. A tal fine, adotta idonei strumenti preordinati alla tutela della salubrità dell'ambiente, alla tutela della maternità e della infanzia, alla prevenzione delle malattie ed all'igiene degli insediamenti urbani.

Art. 5

Tutela dei portatori di handicap

1. Il Comune promuove azioni per favorire, anche in collaborazione con gli enti competenti in materia sanitaria, l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti dei portatori di handicap.
2. La tutela si attua, prioritariamente, attraverso interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche ed alla precostituzione di condizioni atte a favorire le relazioni sociali.

Art. 6

Pari opportunità

1. Il Comune promuove la piena eguaglianza tra uomo e donna, elimina le discriminazioni tra i sessi e garantisce pari opportunità di lavoro, di partecipazione allo sviluppo economico e sociale e di godimento dei diritti civili e politici.
2. In particolare, il Comune adotta tutte le misure per attuare le direttive impartite dallo Stato e dalla

Unione Europea in materia di pari opportunità.

Art. 7

Solidarietà sociale

1. Il Comune sostiene la solidarietà sociale a tutela delle persone deboli e svantaggiate e per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali.
2. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli emarginati e agli immigrati.
3. Riconoscendone il ruolo sociale, il Comune valorizza l'esperienza degli anziani e ne tutela i diritti e gli interessi.
4. Il Comune valorizza i legami con i cittadini emigrati, promuovendo azioni mirate a rinsaldare i legami con la comunità di appartenenza.

Art. 8

Tutela delle formazioni sociali

1. Il Comune tutela e sostiene le formazioni sociali, favorendo l'attuazione del principio di sussidiarietà.
2. Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione con le associazioni presenti in ambito comunale, al fine di riconoscerne un ruolo indispensabile per migliorare la qualità della vita della comunità.

Art. 9

Tutela del territorio e del patrimonio ambientale, storico, artistico ed archeologico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a tutelare l'ambiente ed il territorio quali elementi indispensabili per lo sviluppo e per la qualità della vita della comunità. A tal fine, anche in concorso con altri Comuni ed altri enti pubblici o privati, promuove un organico assetto del territorio nel quadro di un sviluppo programmato dell'insediamento urbano, delle reti infrastrutturali, degli impianti produttivi, turistici, commerciali e del tempo libero.
2. Il Comune tutela e valorizza il patrimonio ambientale, storico, artistico ed archeologico, quale fattore di sviluppo civile, culturale ed economico della comunità. In particolare, attua ogni iniziativa finalizzata alla conservazione, al recupero ed alla valorizzazione dell'Abbazia di San Michele Arcangelo, quale elemento imprescindibile dell'identità storica e civile di Montescaglioso, nonché alla promozione del Parco delle Chiese Rupestri, della Difesa San Biagio e della Pineta Bocche di Mezzo.

3. Il Comune promuove la tutela del patrimonio culturale locale, in tutte le sue manifestazioni di lingua, di costume, di arte, di artigianato.

Art. 10

Valorizzazione delle attività sportive e del turismo

1. Il Comune valorizza lo sport ed il turismo quali attività indispensabili allo sviluppo civile e sociale della comunità.

2. Il Comune promuove, in particolare, le attività sportive dilettantistiche, nonché il turismo sociale e giovanile, favorendo forme di collaborazione con le associazioni sportive e turistiche, anche straniere.

Art. 11

Sviluppo economico

1. Il Comune promuove lo sviluppo delle attività economiche e produttive, valorizzando l'iniziativa dei privati, favorendone il raccordo con gli interessi economici, sociali e civili della comunità.

2. Il Comune sostiene lo sviluppo dell'agricoltura, quale attività cardine del sistema produttivo locale, attuando il coordinamento delle attività comunali con la Regione Basilicata e con tutti gli altri enti competenti in materia.

3. Il Comune considera prioritaria l'occupazione giovanile e svolge iniziative di politica attiva del lavoro.

4. Il Comune promuove e sostiene politiche ed azioni di formazione per la valorizzazione delle conoscenze, delle competenze, della professionalità dei cittadini a qualunque età.

5. Il Comune promuove, altresì, politiche ed azioni volte al sostegno della competitività del sistema economico e produttivo della comunità locale.

Art. 12

Partecipazione alla attività politica ed amministrativa

1. Il Comune promuove lo sviluppo democratico e civile della comunità, assicurando la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente.

2. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sulle iniziative e sugli atti adottati dagli organi e dagli uffici comunali. A tal fine, cura l'adozione di idonei strumenti conoscitivi e partecipativi, favorendo i rapporti con le formazioni sociali.

Art. 13

Esercizio associato di funzioni e servizi

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali, il Comune promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi con altri Comuni o altri enti istituzionali, favorendo iniziative di programmazione e pianificazione economico-sociale di ambito sovracomunale.

TITOLO II

ORGANI COMUNALI

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14

Funzioni

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio, su relazione del Sindaco, approva il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Il Consiglio esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali. In particolare, nell'ambito della generale funzione di programmazione, predispone un documento di indirizzo su scala temporale annuale e pluriennale che, sulla base dei bisogni e delle prevedibili risorse disponibili, individua la priorità degli interventi e le politiche di assegnazione delle risorse.
4. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche delle attività dell'ente con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale.
5. Il Consiglio verifica l'attuazione delle linee programmatiche nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento degli equilibri generali di bilancio.
6. Entro novanta giorni dalla prima seduta, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. La presentazione del programma avviene mediante la disamina di una relazione all'uopo redatta, che viene consegnata ai singoli consiglieri almeno dieci giorni prima della seduta consiliare. I consiglieri possono presentare osservazioni e raccomandazioni in merito, che potranno essere accolte dal Sindaco, con conseguenti eventuali modifiche del programma.
7. Il Consiglio esercita una costante funzione di monitoraggio, orientamento e controllo sulla gestione e sulle attività dell'ente.

8. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 15

Composizione e funzionamento

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da venti consiglieri comunali.
2. Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio e, in prima applicazione, dopo l'approvazione del presente Statuto.
3. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco, che la presiede sino alla elezione del Presidente. L'elezione del Presidente del Consiglio deve essere preceduta dalla convalida degli eletti.
4. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati per i primi due scrutini ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a partire dal terzo scrutinio. Il Presidente del Consiglio comunale entra in carica immediatamente dopo la proclamazione da parte del Sindaco.
5. Al Presidente del Consiglio comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio.
6. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio comunale sono esercitate dal consigliere anziano. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi di legge.
7. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 16

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire commissioni consultive permanenti con funzioni consultive o predecisorie.
2. La composizione ed il funzionamento delle commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 17

Commissioni consiliari speciali

1. Il Consiglio, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per le commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal precedente articolo.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti comunali, nonché i soggetti esterni all'ente comunque coinvolti nelle questioni oggetto di indagine.
6. La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente.

CAPO II

SINDACO

Art. 18

Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed è il legale rappresentante dell'ente, nei limiti previsti dalla legge e dalle seguenti disposizioni.
2. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge e, in particolare, in materia di stato civile, ordine e sicurezza pubblica, tutela della pubblica incolumità.
3. Quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune, il Sindaco sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi comunali ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione e l'assistenza del Segretario Comunale o dal Direttore Generale, se nominato. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, nomina il Segretario Comunale, nomina i messi notificatori, conferisce deleghe per particolari esigenze organizzative, avvalendosi anche di consiglieri comunali.
4. Il Sindaco presiede la Giunta Comunale e nomina gli Assessori, esprimendo l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo.
5. Entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Il Sindaco rappresenta il Comune in giudizio e rappresenta il Comune nella stipula di contratti e convenzioni con altri enti pubblici.
7. Nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, il Sindaco impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adottando gli atti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
8. Il Sindaco coordina ed organizza gli orari dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.
9. Nei casi previsti dalla legge e, in particolare, in caso di emergenze il Sindaco adotta ordinanze contingibili ed urgenti.
10. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
11. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 19

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

Art. 20

Funzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, al

Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, ai responsabili degli uffici e dei servizi, o ai dirigenti, se nominati.

4. Fatte salve le competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi o dei dirigenti, se nominati, la Giunta sovrintende alla adozione dei seguenti atti di gestione:

- assunzione di mutui già compresi nel bilancio;
- aggiudicazione di gare di appalto;
- nomina dei vincitori di concorsi per l'assunzione di personale o di vincitori di selezioni interne.

Art. 21

Composizione e funzionamento

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei assessori, compreso il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, fino al numero massimo di sei. Gli assessori non consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

4. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

5. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

7. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 22

Assessori

1. Gli Assessori, oltre che componenti della Giunta Comunale, possono essere delegati dal Sindaco a sovrintendere, con compiti di indirizzo e controllo, al funzionamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Sindaco assegna ad ogni Assessore compiti di indirizzo e controllo per gruppi di materie.
3. Le deleghe e le eventuali variazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.
4. Quale componente della Giunta Comunale, ciascun Assessore ha funzioni propositive per l'adozione delle deliberazioni collegiali.

CAPO IV

TUTELA DELLE MINORANZE E DELLE PARI OPPORTUNITA'

Art. 23

Designazioni di rappresentanti presso altri enti

1. Quando il Consiglio Comunale è chiamato a designare più rappresentanti del Comune presso altro ente, almeno un rappresentante è riservato alla minoranza.

Art. 24

Composizione e presidenza delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari, permanenti o speciali, ove istituite, sono composte con criterio proporzionale, assicurando alla minoranza almeno un terzo dei componenti.
2. Nelle Commissioni consiliari speciali, la Presidenza è riservata alla minoranza.

Art. 25

Tutela delle pari opportunità

1. Al fine di garantire pari opportunità, almeno un posto fra i componenti delle Commissioni consiliari è riservato ad una donna eletta consigliere.
2. Almeno un posto fra i componenti della Giunta Comunale è riservato ad una donna eletta consigliere comunale nella lista che ha espresso il Sindaco.

CAPO V

DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COMUNALI

Art. 26

Principi generali

1. La condotta dei componenti degli organi comunali, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve

essere ispirato ai principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione, nel rispetto del ruolo riservato per legge ai diversi organi dell'ente, al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, ai responsabili degli uffici e dei servizi ed ai dirigenti, se nominati.

2. I diritti ed i doveri dei componenti degli organi comunali sono stabiliti dalla legge e dalle norme del presente capo.

Art. 27

Indennità e gettoni di presenza

1. Al Sindaco, ai componenti della Giunta e al Presidente del Consiglio comunale spetta un'indennità, secondo quanto stabilito dalla legge.

2. Ai consiglieri comunali spetta un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio comunale o delle Commissioni consiliari, secondo quanto stabilito dalla legge.

3. Ogni consigliere comunale può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza spettatigli, in ragione dell'attività svolta, sia trasformata in una indennità, il cui valore è stabilito in via generale da apposito atto deliberativo del Consiglio comunale, nell'ambito dei limiti previsti dalle disposizioni di legge. La riduzione dell'indennità in caso di assenze ingiustificate, secondo quanto previsto dalla legge, viene disciplinata dall'apposito regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 28

Informazione e conoscenza delle deliberazioni

1. Ciascun consigliere comunale ha diritto all'informazione ed alla conoscenza delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale.

2. Le deliberazioni sono trasmesse a ciascun capogruppo consiliare contestualmente all'affissione all'albo del Comune.

3. Ciascun consigliere ha il diritto di acquisire copia integrale del testo delle deliberazioni senza alcun onere, previa richiesta da presentarsi al Segretario Comunale che provvede entro il termine di tre giorni.

Art. 29

Dovere di partecipazione alle sedute consiliari

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale.

2. Il Consigliere, in caso di assenza, è tenuto a giustificare per iscritto i motivi della assenza dalla

seduta entro dieci giorni dalla stessa.

3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, determina l'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza dalla carica di Consigliere.

4. Il procedimento per la dichiarazione della decadenza è avviato con la notifica dell'avviso all'interessato, contenente l'invito a far pervenire osservazioni entro quindici giorni dalla avvenuta notifica. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio, che provvede.

TITOLO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO

CAPO I

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E SERVIZI

Art. 30

Attività normativa

1. Nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali e regionali e dallo Statuto, il Comune adotta appositi regolamenti nelle materie di propria competenza.

2. I regolamenti, nel disciplinare le attività dell'ente, sono improntati ai principi di imparzialità, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 31

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di partecipazione e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi comunali, i responsabili degli uffici e dei servizi ed i dirigenti, se nominati, provvedono sulle istanze dei cittadini nei modi e nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti sui procedimenti amministrativi.

3. Per ogni procedimento amministrativo, avviato su istanza di cittadini o su impulso degli organi comunali, è nominato un responsabile che risponde personalmente dello svolgimento dell'attività amministrativa.

4. Al fine di ottimizzare il rapporto tra cittadini e Comune, sono istituiti appositi uffici con compiti di informazione e di interrelazione in merito allo svolgimento ed alla conclusione dei procedimenti

amministrativi.

Art. 32

Gestione dei servizi

1. Per la gestione dei servizi pubblici locali, il Comune adotta le forme previste dalla legge, promuovendo le forme di gestione più idonee a garantire efficienza ed economicità, ed a garantire, in ogni caso, il soddisfacimento dei diritti e degli interessi dei cittadini.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva e ponderata valutazione tra le diverse forme previste dalla legge, favorendo forme di cogestione con soggetti privati, ovvero con altri Comuni o altri enti istituzionali.

Art. 33

Risorse

1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Comune si avvale di fonti di finanziamento dirette e derivate, favorendo, nei limiti previsti dalle leggi statali e regionali, anche l'impiego di risorse finanziarie di enti o soggetti privati.
2. Il Comune valorizza il proprio patrimonio immobiliare secondo criteri di gestione improntati ai principi di efficienza ed economicità.
3. Nell'esercizio dell'autonomia impositiva, il Comune si ispira al principio del concorso alla spesa pubblica in ragione della capacità contributiva di ciascun cittadino.

Art. 34

Controlli di efficienza e di economicità

1. Al fine di garantire l'efficienza e l'economicità delle attività e dei servizi, il Comune predispone appositi strumenti di verifica della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e dell'effettivo buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Gli strumenti di verifica sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti gestionali.

CAPO II

ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI

Art. 35

Convenzioni e consorzi

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni o altri enti pubblici.
2. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte dei medesimi enti a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. Per l'esercizio associato di funzioni e servizi, il Comune favorisce la costituzione di consorzi con altri comuni o altri enti pubblici.

Art. 36

Accordi di programma

1. Il Comune promuove accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'attività integrata e coordinata di più enti pubblici.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE

Art. 37

Uffici

1. Il Comune organizza i propri uffici in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, nel rispetto dei limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi.
3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi, da approvarsi con apposito regolamento, si informa ai seguenti principi:
 - l'azione amministrativa assume quale fine l'erogazione di prodotti e servizi il cui parametro di efficacia è il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza;
 - i compiti degli uffici sono definiti in funzione degli obiettivi assegnati alle singole unità organizzative;

- gli ambiti di responsabilità di ciascun dipendente sono definiti in relazione agli ambiti di autonomia decisionale.

Art. 38

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale assicura la collaborazione e l'assistenza giuridico – amministrativa agli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario comunale svolge, altresì, ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.

Art. 39

Responsabili degli uffici e dei servizi e dirigenti

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi o ai dirigenti, se nominati, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, nel rispetto degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo politico - amministrativo.
2. Per lo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, ovvero dei dirigenti, o per prestazioni di alta specializzazione, si può fare ricorso alla stipula di contratti di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi di legge.
3. Ai responsabili degli uffici e dei servizi o ai dirigenti, se nominati, compete l'adozione di tutti gli atti di gestione previsti dalla legge, ed in particolare:
 - la presidenza delle commissioni delle gare di appalto e delle commissioni di concorso;
 - la responsabilità diretta ed esclusiva delle procedure concorsuali;
 - la stipulazione dei contratti, ad esclusione di quelli riservati dal presente Statuto al Sindaco;
 - gli atti di gestione finanziaria;
 - gli atti di amministrazione e gestione del personale, ad esclusione di quelli riservati per legge alla Giunta comunale;
 - i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, nel rispetto degli atti generali di indirizzo;
 - i provvedimenti in materia di urbanistica ed edilizia, ad esclusione degli atti riservati per legge agli organi comunali;
 - la responsabilità in ordine alla esecuzione di lavori e opere pubbliche;
 - i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazione;

– le costituzioni in giudizio del Comune, conciliazioni e transazioni.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi o i dirigenti, se nominati, rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 40

Uffici di supporto

1. Per l'esercizio delle attività politico – amministrative, il Sindaco, la Giunta comunale ed i singoli Assessori possono avvalersi di uffici di supporto ad alto contenuto di professionalità, posti in rapporto funzionale con il Sindaco, la Giunta o gli Assessori.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 41

Definizione e funzioni

1. Il difensore civico è l'ufficio del Comune con compiti di garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'attività amministrativa del Comune.

2. Il difensore civico ha la funzione di segnalare agli organi del Comune e ad ogni altra competente istituzione pubblica, gli abusi, le disfunzioni e i ritardi dell'attività svolta dagli uffici comunali, nonché ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge.

Art. 42

Requisiti

1. Il difensore civico deve essere scelto tra i cittadini in possesso di conoscenze nelle materie giuridico-amministrative, ovvero che abbiano esperienze amministrative, quali dipendenti pubblici o quali titolari di cariche pubbliche, almeno quinquennali.

2. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale ed è soggetto, in ogni caso, alle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per l'elezione a consigliere comunale.

Art. 43

Elezione

1. Per l'elezione del difensore civico, il Sindaco provvede mediante avviso pubblico, con la conseguente formazione dell'elenco degli aspiranti all'ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei

tre quarti dei componenti. Nella seconda votazione, da tenersi nella stessa seduta, il difensore civico è eletto con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. Il Difensore civico assume le funzioni, previo formale giuramento prestato davanti al Consiglio comunale.

Art. 44

Durata, revoca e decadenza

1. La durata del mandato del difensore civico è corrispondente a quella del mandato del Consiglio comunale che lo ha eletto. In ogni caso, il difensore civico rimane in carica fino al giuramento del suo successore.

2. Il difensore civico può essere revocato, a seguito di motivata mozione di censura, sottoscritta da almeno un terzo dei membri del Consiglio comunale, per gravi motivi. La mozione deve essere approvata con la maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio comunale.

3. Qualora per il difensore civico esista o si verifichi alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, il Consiglio comunale ne dichiara la decadenza a maggioranza semplice.

Art. 45

Prerogative

1. Il difensore civico, su segnalazione dei cittadini o di propria iniziativa, comunica al Sindaco i fatti ed i comportamenti che risultino lesivi dei diritti e degli interessi dei cittadini, o che siano in violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'attività amministrativa.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni il difensore civico ha diritto di conoscere tutte le deliberazioni adottate dagli Organi e dagli Uffici del Comune e di estrarne copia senza alcun onere, previa richiesta da presentarsi al Segretario Comunale che provvede entro il termine di tre giorni.

Art. 46

Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il difensore civico, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presenta al Consiglio comunale apposita relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni amministrative rilevate nell'anno precedente

2. La relazione deve essere corredata da osservazioni e suggerimenti, da assumere quali indirizzi per l'attività amministrativa.

Art. 47

Indennità

1. Al difensore civico è corrisposta una indennità in misura pari al quaranta per cento di quella prevista dalla legge per gli Assessori.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 48

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee appartiene a tutti i cittadini e alle formazioni sociali per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali e culturali.
2. Il Comune garantisce il diritto di promuovere riunioni ed assemblee mettendo, ove possibile, a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico, strutture e spazi idonei.
3. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale, per dibattere su temi di carattere politico – amministrativo.

Art. 49

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti conseguenti.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 50

Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 1000 elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 51

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non sono ammessi referendum abrogativi in relazione a provvedimenti amministrativi adottati nelle seguenti materie:

- bilanci, rendiconti, consuntivi, tributi e tariffe;
- urbanistica;
- ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gestione dei servizi pubblici comunali;
- programmi e realizzazione di opere pubbliche;
- attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- almeno il trenta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, previa raccolta ed autenticazione delle firme dei sottoscrittori;
- il Consiglio comunale, previa apposita deliberazione approvata da almeno due terzi dei componenti assegnati.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali.

5. Il risultato della consultazione referendaria impegna gli organi comunali ad uniformare i propri atti alla volontà del corpo elettorale.

6. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

Art. 52

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari ed eccezionali esigenze di celerità, comunica l'avvio del procedimento ai soggetti legittimati per legge.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi

diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, previa richiesta formale e successiva autorizzazione.

Art. 53

Informazione e accesso agli atti

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. Tutti gli atti del Comune sono pubblici e consultabili, ad eccezione di quelli riservati ai sensi di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'accesso.
3. Apposito regolamento disciplina le forme e le modalità dell'accesso agli atti.

Art. 54

Azione popolare

1. A garanzia del corretto esercizio delle funzioni del Comune, nonché a tutela dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione comunale, ciascun cittadino elettore può esercitare l'azione popolare.
2. L'azione popolare conferisce a ciascun cittadino elettore il potere di far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni, nel caso che l'Amministrazione comunale non si attivi per la difesa dei propri diritti ed interessi.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55

Adozione regolamenti

1. Entro diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto dovranno essere approvati i regolamenti dallo stesso previsti

Art. 56

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 57

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.